

N. 04100/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 08281/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso R.G. n. 8281 del 2016, proposto da **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone C.F. LNEFNC80E28D976S, Simona Fell C.F. FLLSMN85R68G273D, Rosy Floriana Barbata C.F. BRBRYF87P65D423C, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro-tempore; Soc Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, in persona del legale rappresentante pro-tempore; non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016, relativo alla pubblicazione dei nove bandi di concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F I ;
- del Bando di concorso, pubblicato sul sito <http://ripam.formez.it> in pari data, relativo alla selezione di n. 30 Funzionari della promozione e comunicazione nella parte in cui ha previsto, all'art. 3, il necessario possesso dei seguenti requisiti di ammissione: "II - diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti la promozione delle politiche culturali, l'economia dell'arte e della cultura, la gestione del patrimonio culturale e/o la comunicazione";
- del bando di concorso, G.U. n. 41 del 24 maggio 2016, nella parte in cui all'art. 4 prevede che "i candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i restanti requisiti di cui all'art. 3 del presente bando";
- del modello di domanda presente sul sito internet dell'Amministrazione (rintracciabile al seguente link: <http://ripam.formez.it>) nella parte in cui prevede che il concorrente deve necessariamente dichiarare di essere in possesso del di specializzazione, o del dottorato, o del master di cui all'art. 3 del bando con indicazione della relativa valutazione;
- del bando di concorso, G.U. n. 41 del 24 maggio 2016, nella parte in cui all'art. 4 prevede espressamente che "*la Commissione Interministeriale*

*RIPAM si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema step-one. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 2000. Ogni e qualsiasi comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal presente bando avverrà tramite telegramma o a mezzo posta elettronica certificata, in ossequio ai dettati del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)";*

- del Decreto Interministeriale del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante la "*Disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*";

- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il Decreto cautelare *ante causam* n. 3556 del 30.6.2016, reso al fine di consentire alla ricorrente la tempestiva presentazione della domanda di partecipazione al concorso *de quo*;

Ravvisata la sussistenza del "*periculum in mora*", di incidenza tale da pregiudicare la posizione dell'istante, nel periodo intercorrente fra la data odierna e quella della prima camera di consiglio del 30.8.2016, utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell'art.55, comma 5° cpa, poiché le prove concorsuali sono fissate per il 28 luglio 2016 ;

Ritenuto che, nella comparazione degli interessi in conflitto, appare

opportuno, assegnare prevalenza all'interesse della richiedente a non perdere l'opportunità di partecipare alle prove concorsuali per cui è causa;

Ritenuto di poter confermare il Decreto cautelare *ante causam* n. 3556 del 30/06/16;

Ritenuto altresì che la P.A. potrà, nelle more, provvedere a riesaminare la fattispecie dedotta in giudizio, alla luce delle contestazioni svolte dalla ricorrente;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'ammissione della ricorrente "*con riserva*" a partecipare alle prove concorsuali in questione, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di misura cautelare monocratica e, per l'effetto, ammette provvisoriamente la ricorrente "*con riserva*" a partecipare alle prove concorsuali in questione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30.8.2016.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto, presso la sede reale, all'Amministrazione intimata.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2016.

**Il Presidente**  
**Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO

